



**AS 2344**

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di  
equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali**

**Proposte di Emendamenti**

## *Declinazione potenziata del saldo finale di competenza*

All'articolo 1 del disegno di legge, alla lettera b), l'ultimo periodo del comma 1-bis viene sostituito dal seguente:

«Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza di cui al periodo precedente è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.»

### *Motivazione*

*La necessità di inserire in modo strutturale il FPV tra gli aggregati rilevanti ai fini del nuovo saldo finale di competenza scaturisce da due ordini di motivazioni, una contingente l'altra strutturale.*

*Sotto il profilo della contingenza, l'incertezza della composizione del saldo con riferimento all'eventualità dell'inserimento del FPV non garantisce le condizioni necessarie per dare continuità al processo di rilancio degli investimenti locali faticosamente avviato con la legge di stabilità 2016. Infatti, il rinvio alla decisione annuale di finanza pubblica comprometterebbe la capacità di programmazione necessariamente pluriennale degli investimenti locali. In sostanza, larga parte dei significativi passi in avanti compiuti nel 2016 risulterebbero vanificati.*

*C'è inoltre un profilo strutturale che va attentamente valutato. L'esigenza, più volte richiamata, di assicurare coerenza con la nuova contabilità resterebbe pericolosamente insoddisfatta senza una adeguata declinazione del saldo di finanza pubblica fin dalla revisione della legge 243. Il Fondo pluriennale vincolato, infatti, rappresenta un insostituibile elemento di raccordo intertemporale tra i bilanci annuali, condizione per il superamento della previgente gestione dei residui, a vantaggio dell'efficacia dell'azione pubblica e della trasparenza dei conti. Affidare alla legge ordinaria la scelta di inserire o meno il FPV nel saldo di finanza pubblica introduce non solo elementi di incertezza operativa, ma anche potenziali fratture di un certo spessore rispetto ai principi cardine della nuova contabilità, che mal si concilierebbero con le istanze di programmazione degli enti territoriali, in particolare sul versante degli investimenti, ma più in generale per la gestione di tutte le spese a valenza pluriennale.*

*Il costo per la finanza pubblica della declinazione estesa del saldo finale di competenza, verosimilmente destinato a ridursi nel corso degli anni, è attualmente incerto e comunque contenuto dall'esclusione della quota di FPV finanziata da debito. Tuttavia le eventuali esigenze di restrizione degli spazi di finanza pubblica non dovrebbero mai investire la struttura del saldo, imperniata sul principio della competenza finanziaria "potenziata", bensì imporre semmai un avanzo di gestione, certamente non auspicato ma tendenzialmente neutrale rispetto alle condizioni di gestione finanziaria dei singoli enti. Ne deriverebbe certamente una maggiore responsabilizzazione – nei rispettivi ruoli – in fase di*

*regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e Comuni, nonché una maggior equità nella ripartizione del carico dell'eventuale manovra tra i diversi enti.*

### *Previsione del Patto di solidarietà nazionale*

All'articolo 2 del disegno di legge, la lettera b) del comma 1 è così sostituita:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenziale negativo o positivo rispetto al saldo di cui al comma 1-bis, possono ricorrere al patto di solidarietà nazionale, al fine di richiedere o cedere la quota di spazi finanziari domandata o messa a disposizione ma non soddisfatta tramite le intese di cui al comma precedente.”»

### *Motivazione*

*Il disegno di legge non prevede uno strumento appositamente finalizzato alla redistribuzione dei vincoli di finanza pubblica su scala nazionale. Pur apprezzando i passi in avanti compiuti nella sistemazione dei Patti regionalizzati, grazie alle modifiche apportate all’articolo 10, comma 3, della legge 243, è tuttavia necessario prevedere un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, facendo ovviamente salvi gli effetti di tale strumento nazionale rispetto all’invarianza del saldo finale di competenza a livello regionale.*

*Appare infatti illusorio ipotizzare che il pieno utilizzo della capacità di spesa autorizzata dalla manovra finanziaria possa essere perseguito esclusivamente tramite intese di carattere regionale. Lungo il territorio nazionale, infatti, risultano molto differenziate le condizioni operative di partenza dei diversi enti, sia sul piano economico-finanziario sia quanto a dotazioni infrastrutturali, nonché per le capacità di coordinamento interistituzionale fin qui messe in luce. Pertanto, senza la previsione di un efficace meccanismo di solidarietà nazionale, si ritiene che sarebbe forte il rischio di vedere accentuate le distanze geografiche e dimensionali nell’universo delle autonomie locali, così accentuando la difficoltà di completo utilizzo delle risorse disponibili con l’ulteriore criticità della distribuzione territoriale delle medesime.*

*Si precisa, infine, che la proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*